

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 802

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 26 ottobre 1979

Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e dell'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 508, concernenti concessioni e contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come per l'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, le concessioni e i contratti agrari ivi considerati, stipulati sia prima che dopo la sua entrata in vigore, siano stati prorogati fino a nuova disposizione; e come tale proroga, oltre ad essere stata confermata implicitamente dalla legislazione successiva, sia stata estesa (dall'articolo 5-ter di cui alla legge 4 agosto

1971, n. 592) anche ai rapporti di tipo mezzadriale stipulati di fatto dopo il 23 settembre 1964, nonostante il divieto a stipulare nuovi contratti di mezzadria contenuto nell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, citata, al fine evidente di salvaguardare la sopravvivenza di tutte quelle giovani imprese familiari che altrimenti non avrebbero potuto trovare nella legge una adeguata tutela.

Anzi allo scopo di stabilizzare definitivamente tali rapporti il legislatore ha ritenuto opportuno concedere il diritto di prelazione anche a questi mezzadri, nel caso in cui il fondo da loro coltivato sia posto in vendita dal proprietario (articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).

Se, dunque, sono prorogabili per il legislatore questi tipi di rapporti agrari stipulati contro legge dopo il 1964, a maggior ragione, nella sua intenzione, dovrebbero esserlo tutti gli altri.

Ciò nonostante recenti e diverse sentenze della Cassazione (vedasi Cassazione civile 23 aprile 1977, n. 1534; Cassazione civile 11 febbraio 1978, n. 646; Cassazione civile 25 febbraio 1978, n. 973; Cassazione civile 5 dicembre 1978, n. 5744, ecc.) ritengono, invece, che i contratti agrari di cui all'articolo 14 citato, stipulati dopo il 1964, e in ogni caso i contratti di affitto a coltivatore diretto venuti a scadenza dopo tale data, non siano più prorogabili.

Sembra che tale convincimento sia scaturito dalla lettura dell'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 508, che prevede la proroga legale solo dei contratti di affitto a coltivatore diretto in

corso alla data della sua entrata in vigore, con esclusione implicita di tutti gli altri contratti, compresi quelli stipulati successivamente. Ma la dizione di tale articolo ha fatto, altresì, dedurre all'interprete anche la volontà del legislatore di non voler prorogare i contratti agrari stipulati dopo il 1964, contrariamente a quanto sostenuto fino a tutto il 1976 da altri giudici della stessa Corte suprema.

Il cambiamento d'indirizzo giurisprudenziale rende, pertanto, necessaria ed improcrastinabile una interpretazione autentica delle norme in parola, al fine di non arrecare gravissimo danno alla stabilità ed alla certezza di innumerevoli rapporti agrari.

Ove, al contrario, l'interpretazione autentica di tali norme non dovesse essere approvata, non solo si continuerebbe a dare spazio a tesi che, in merito, disattendono il vero pensiero del legislatore, come sopra già rilevato, ma la stessa legge di riforma dei contratti agrari, in corso di approvazione, non si potrebbe applicare a tutto quel notevole gruppo di rapporti che su tale punto sono già stati giudizialmente contestati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La proroga legale di cui all'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 508, si applica a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari, verbali o scritti, ivi considerati stipulati in data anteriore o successiva all'entrata in vigore di tali leggi.

La disposizione di cui al comma precedente costituisce interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, e della legge 9 agosto 1973, n. 508.

Resta fermo il disposto dell'articolo 5-ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, nonché il divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756.